

Umbria

**Legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Art. 41)**

Testo unico in materia di turismo.

Pubblicata nel B.U. Umbria 17 luglio 2013, n. 32, S.O. n. 1.

**Articolo 41** *Esercizi di **affittacamere**.*

1. Sono esercizi di **affittacamere** le strutture gestite da privati, anche abitualmente, i quali utilizzano l'abitazione di residenza per fornire alloggio ed, eventualmente, servizi complementari. Tali strutture possono avere non più di sei camere ubicate nello stesso stabile per un massimo di dodici posti letto.
2. È ricompreso nell'esercizio di **affittacamere** l'affitto anche abituale di non più di due appartamenti mobiliati posti nello stesso stabile di residenza del titolare per una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei camere per un massimo di dodici posti letto.
3. L'esercizio dell'attività di **affittacamere** non può comunque superare complessivamente, in applicazione dei commi 1 e 2, sei camere per dodici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente, servizi complementari.
4. Gli esercizi di **affittacamere** di cui ai commi 1 e 2 sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell'allegata tabella M.
5. Il titolare dell'attività di cui ai commi 1 e 2 deve essere presente nell'abitazione di residenza almeno per il periodo in cui l'attività stessa è svolta.
6. L'attività di **affittacamere** non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.